



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce - in funzione di giudice del Lavoro - ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa n°2750/2018 decisa all'udienza del 28/1/2021, promossa da

S ~~_____~~ nato il ~~_____~~ rappresentato e difeso, con mandato a margine al
ricorso, dall'avv. Matteo Sances.

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –

CONVENUTO CONTUMACE

oggetto: indebito assistenziale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28-2-2018 S ~~_____~~ ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce e, premesso che la propria dante causa A ~~_____~~, era stata titolare di pensione IO n° ~~_____~~ ha dedotto la illegittimità della richiesta di restituzione da parte dell'I.N.P.S. (lettera racc. ricevuta il 18-9-2017) avente ad oggetto la somma di ~~_____~~ corrispondente ad importi riscossi a titolo di maggiorazione sociale, con riferimento al periodo dal 1-1-2005 al 31-7-2007, asseritamente non spettanti per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per l'ottenimento



della predetta prestazione assistenziale. A sostegno della domanda ha eccepito preliminarmente la estinzione del diritto alla ripetizione del predetto indebito per essere decorso il termine di prescrizione decennale; nel merito ha dedotto l'illegittimità del provvedimento amministrativo di recupero in quanto la normativa in materia (art. 52 della legge 88/1989 e art. 13 della legge n°412/91) sancisce la irripetibilità delle somme corrisposte per errore dall'I.N.P.S. a titolo di prestazioni pensionistiche, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nella fattispecie inesistente nonché la tardività dell'azione di recupero di quanto corrisposto indebitamente (art. 13, comma 2°, della legge n°412/91).

Il ricorrente ha chiesto pertanto dichiararsi la irripetibilità della somma predetta, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.

L'I.N.P.S. non si è costituito in giudizio nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo e, pertanto, all'udienza del 21 febbraio 2019 è stata dichiarata la contumacia dell'istituto.

All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

Nella comunicazione I.N.P.S. del 30-8-2015 in atti, si legge che l'Istituto previdenziale ha accertato che, per il periodo dal 1-1-2005 al 31-7-2007, sono state erogate indebitamente, in favore della dante causa del ricorrente, somme a titolo di maggiorazione sociale o aumento sociale, somme non spettanti per superamento del limite reddituale familiare.

Preliminarmente si rileva che, avendo la maggiorazione sociale carattere assistenziale, nel caso di erogazione indebita è inapplicabile la normativa specifica prevista dal legislatore per l'ipotesi di indebito previdenziale (rectius, pensionistico), rappresentata dall'art. 52 legge 88/89 e dall'art. 13 legge 412/1991, dovendosi applicare quella generale dell'art. 2033 codice civile, che consente in ogni caso (salvo il solo rispetto del termine decennale di prescrizione) il recupero della somma erogata indebitamente o sine titulo (c.d. indebito oggettivo); del resto, va sottolineato come il ricorrente non deduca né dimostri l'esistenza di una legittima causa solvendi, come sarebbe stato suo preciso



onere probatorio (v. Cass. SS.UU. 18046/2010), limitandosi ad invocare un principio di irripetibilità dell'indebito invece insussistente in relazione alla fattispecie concreta.

Va invece accolta la eccezione di estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione decennale, non essendo stato prodotto dall'istituto contumace alcuna richiesta di pagamento precedente a quella di cui alla lettera del 30 agosto 2017.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui al dispositivo.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28 febbraio 2028 da S ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti dell'I.N.P.S., così provvede:

a) dichiara estinto per prescrizione il credito alla ripetizione della somma ~~XXXXXXXXXX~~ di cui alla richiesta I.N.P.S. ricevuta il 18 settembre 2017;

b) condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa liquidate in euro 680,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Matteo Sances.

Riserva il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 28 gennaio 2021

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Caterina Mainolfi)





TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Il sottoscritto Direttore Amministrativo visti gli atti d'ufficio e i registri di cancelleria, da cui si evince la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza di primo grado n. 376 / 2021,

CERTIFICA

il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 C.p.c.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta dell'avv. MATTEO SANCES

Lecce, 28-09-2021

Il CANCELLIERE CA
ADOLFO VITO LEO

